

OGGETTO: Presa d'atto del “ DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 05.07.2012, EX ART. 70, COMMA 5 DEL D.LGS. 59/2010, IN MATERIA DI AREE PUBBLICHE”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTO l'art. 117 della Costituzione, ai sensi del quale la materia del commercio rientra nella competenza esclusiva regionale, poiché ricompresa tra le competenze cosiddette residuali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e smi, relativa alla “Disciplina del settore Commercio” che, tra l'altro, al Capo II detta norme sulla “vendita al dettaglio su aree pubbliche”;

VISTA la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e, in particolare, l'art. 12 che reca disposizioni in materia di selezione tra diversi candidati qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

VISTI in particolare:

- l'art. 16 del predetto decreto legislativo che prevede la necessità della procedura di selezione, qualora il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche;
- l'art. 70, comma 5, che dispone che “Con intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie”;

VISTA l'Intesa approvata in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione del citato art. 70, c. 5, nella seduta del 5 luglio 2012, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 79, del 4-4-2013;

CONSIDERATO che per rendere omogenea, su tutto il territorio nazionale, l'applicazione della suddetta Intesa, rendendo uniformi i criteri e le modalità individuati nell'Intesa stessa, è stato approvato, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il 24 gennaio 2013, previo confronto con ANCI e le Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello nazionale, un documento di attuazione detto "Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome";

VISTO il predetto Documento Unitario per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5.07.2012, concernente l'ulteriore specificazione dei criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche;

CONSIDERATO quindi, che l'Intesa e il relativo Documento d'attuazione forniscono indicazioni sulla durata delle autorizzazioni, sui criteri di priorità da applicare nel caso di domande concorrenti nelle procedure di selezione per la concessione dei posteggi nell'ambito delle aree mercatali, nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, ambientale, artistico, nelle fiere, per l'assegnazione transitoria dei posteggi, temporaneamente non occupati, nonché le disposizioni inerenti il rinnovo delle concessioni;

PRESO ATTO della necessità di garantire, su tutto il territorio regionale, l'applicazione omogenea dei menzionati criteri relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche e disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere, attraverso la trasmissione del Documento Unitario alle amministrazioni comunali e associazioni di categoria interessate;

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla presa d'atto del menzionato "Documento Unitario", con il quale sono state specificate le ulteriori modalità applicative relative ai criteri per la concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, alla durata delle autorizzazioni, alla spunta, alle disposizioni transitorie, etc., e finalizzato a fornire ai Comuni un utile sistema per l'applicazione omogenea del contenuto dell'Intesa, nonché assicurare la massima diffusione dei contenuti del Documento stesso alle amministrazioni comunali e associazioni di categoria interessate;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali e non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, di:

- Prendere atto dell'allegato "**DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 05.07.2012, EX ART. 70, COMMA 5 DEL D.LGS. 59/2010, IN MATERIA DI AREE PUBBLICHE**", che costituisce parte integrante del presente atto, concernente i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree

pubbliche, ex articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, con il quale sono state specificate ulteriori modalità applicative relative ai criteri per la concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, alla durata delle autorizzazioni, alla spunta, alle disposizioni transitorie, etc., e finalizzato a fornire ai Comuni un utile sistema per l'applicazione omogenea del contenuto dell'Intesa.

- Di prevedere che la struttura regionale competente per materia proceda alla trasmissione di apposita nota informativa alle amministrazioni comunali e associazioni di categoria interessate per assicurare la massima diffusione dei contenuti del Documento Unitario di cui al punto precedente,

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suo esteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.